

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di L. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di L. \_\_\_\_\_

Il Ragioniere

## COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania

### DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 32 DEL 17.04.2012

**OGGETTO:** Ricorso presentato al Tribunale di Catania, sezione lavoro, dalla sig.ra Mobilia Rossana contro il Comune di Calatabiano.

Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

L'anno duemiladodici il giorno diecisette del mese di aprile alle ore 17,20 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1 PETRALIA dr. arch. ANTONIO FILIPPO	Sindaco	X	
2 Spoto Agatino	Vice Sindaco	X	
3 FAZIO Antonino	Assessore	X	
4 FORMICA Antonio	Assessore	X	
5 MELITA Rita	Assessore	X	
5 SAMPERI dr. Salvatore	Assessore	X	
6 Spinella Salvatore	Assessore		X

Non sono intervenuti i Sigg.ri: Salvatore Spinella

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Concetta Puglisi.

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12, L. R. n. 30/2000.

Con voti unanimi e favorevoli,

#### DELIBERA

(X) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

( ) aggiunte /integrazioni:

( ) modifiche/sostituzioni:

( ) Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91;

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorchando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. n. 20 del 29/03/2012

**Oggetto:** Ricorso presentato al Tribunale di Catania, sezione lavoro, dalla sig.ra Mobilia Rossana contro il Comune di Calatabiano.  
Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

**LETTO** il Ricorso presentato al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Catania, dalla sig.ra Mobilia Rossana, introitato agli atti dell'Ente al prot. gen. n° 2874 del 29/02/2012, contro il Comune di Calatabiano in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**RITENUTO** sussistente l'interesse dell'Ente a difendere le proprie ragioni dinanzi al Tribunale di Catania, sezione lavoro, nel prefato Ricorso;

**VISTO** l'art. 15 della L. R. n. 44/91, come sostituito dalla L. R. n. 23/97;

**VISTA** la L. R. n. 23/98;

**VISTA** la circolare n. 2/99 dell'A. EE. LL.;

**VISTA** la L. R. n. 30/00;

**VISTA** la circolare n° 02/01 dell'A.EE.LL.;

**VISTO** il vigente Regolamento dei contratti;

**VISTO** l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

**VISTO** l'art. 163, co 1, D.Lgs n° 267/2000;

### SI PROPONE

per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

**RICONOSCERE** sussistente l'interesse dell'Ente a costituirsi dinanzi al Tribunale di Catania, sezione lavoro, al fine di difendere le ragioni dell'Ente nel Ricorso proposto dalla sig.ra Mobilia Rossana;

**CONFERIRE** incarico professionale fiduciario, all'avv. PROF. AGATINO CAJOLA, con studio legale in CATANIA, via E.A. PANTANO, n° 118, per opporsi, nell'interesse dell'Ente, nell'argomentato Ricorso (prot. gen. n° 2874 del 29/02/2012);

**DARE ATTO** che detto incarico verrà disciplinato da apposita convenzione, secondo lo schema-tipo approvato con deliberazione di Giunta Comunale, n° 06 del 25/01/2005, sottoscritta dal legale affidatario dell'incarico in oggetto e dal Sindaco, trattandosi di incarico conferito *intuitu personae*.

**IMPEGNARE**, a titolo di acconti su spese ed onorario, la somma di € 500,00 IVA, CPA e ritenuta d'acconto incluse, con imputazione della stessa al cod. 1.01.02.03/7 del bilancio comunale.

**DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Legale per i successivi adempimenti di competenza, ivi inclusa l'assunzione di impegno integrativo di spesa, previa acquisizione di parcella preventiva.

**TRASMETTERE** copia del presente atto al professionista incaricato.


**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime **PARERE:** FAVOREVOLE / CONTRARIO per i seguenti motivi:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Calatabiano li, 07/03/2012



Il Resp.le del Servizio  
(*dr. Salvatore Sparta*)

\_\_\_\_\_

**PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000,

**ATTESTA**

Che la spesa di cui al presente atto gode di copertura finanziaria essendo integralmente imputata nella residua disponibilità del bilancio di previsione dell'anno 2010 all'intervento 1010203/6 € 500,00 IHP.384/2012

Calatabiano li, 28/03/2012



Resp.le del servizio Finanziario  
(*rag. Rosalba Pennino*)

\_\_\_\_\_

- Studico  
- As tempo  
San. legal  
con. sparte  
28/02/12

TRIBUNALE DI CATANIA  
III.mo sig. Giudice del lavoro

RICORSO

**PER: MOBILIA ROSSANA** nata a Paternò l'11.03.1975, MBLRSN75C51G371N, elettivamente domiciliata in Catania, via G.B. Grassi n. 8, presso lo studio dell'avv. Francesco Andronico (C.F. NDRFNC39C05G253L - PEC [francesco.andronico@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:francesco.andronico@pec.ordineavvocaticatania.it) - FAX 095223761) che la rappresenta e difende per procura a margine del presente atto.

V. L. D. D. D.

RICORRENTE

**CONTRO: COMUNE DI CALATABIANO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Calatabiano, P.zza Vittorio Emanuele n. 32.

PROCURA

Eleggo domicilio in Catania, via G. B. Grassi n. 8, presso lo studio dell'avv. Francesco Andronico che nomino mio procuratore e difensore in ogni stato e grado del procedimento.  
Dichiaro di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03.

RESISTENTE

\* \* \*

FATTO

1. La sig.ra Mobilia ha lavorato presso il Comune di Calatabiano sin dal 01.01.2001, quale assistente sociale, sulla base di diversi contratti di collaborazione autonoma aventi ad oggetto l'incarico di "assolvere i compiti attinenti al servizio sociale professionale", secondo quanto previsto dalla normativa sul Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia (All. 1).
2. I predetti incarichi sono stati conferiti con delibera comunale "...per sopperire alla carenza di tale figura professionale, non essendo stata attivata la procedura concorsuale per il posto di cui alla dotazione organica... e per non provocare l'interruzione di un pubblico servizio".
3. Essi avevano la durata di dodici o sei mesi e sono stati rinnovati dapprima con deliberazione della Giunta Comunale e, successivamente, con determina del Sindaco (v. all. 1).



Protocollo nr.: 0002874  
del 29/02/12  
Ente: COMUNE DI CALATABIANO  
A00:  
  
20120002874

4. Erano regolati da un disciplinare che dettava le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (v. all. 1).
5. Il rapporto di lavoro intercorso tra le parti è proseguito, senza soluzione di continuità, sino al 30.06.2010.
6. Sin dalla data di assunzione la ricorrente ha svolto tutte le attività inerenti il servizio sociale del Comune.
7. In particolare, per conto dell'odierno convenuto:
  - effettuava attività di segretariato sociale in favore dell'utenza, ivi inclusi i colloqui con gli utenti,
  - collaborava con il tribunale per i minorenni competente elaborando relazioni tecniche esibite durante le varie udienze sui minori segnalati e/o affidati al servizio sociale territoriale del Comune di Calatabiano,
  - alle convocazioni indette dai giudici rappresentava il Comune in veste di Assistente sociali ed elaborava in collaborazione con i vari servizi territoriali piani d'intervento individualizzati per i minori;
  - partecipava alle riunioni d'equipe con il servizio di Neuropsichiatria infantile territoriale, con il Consultorio, con le istituzioni scolastiche,
  - accompagnava i minori per gli inserimenti presso le strutture di accoglienza, case famiglia, comunità alloggio effettuando anche le riunioni d'equipe periodiche con gli operatori delle strutture;
  - organizzava attività ludico ricreative per i minori seguiti dal Comune;

- era referente tecnico del Comune di Calatabiano per l'adozione e per l'affido familiare e ne seguiva l'intera procedura;
- si occupava anche dei pazienti con patologie psichiatriche, curava il loro inserimento e accompagnamento presso case protette, comunità alloggio o RSA, effettuando incontri periodici con l'equipe delle sopraccitate strutture;
- Collaborava con le forze dell'ordine e con il servizio di salute mentale del distretto per l'attuazione dei trattamenti sanitari obbligatori (con reperibilità continua sul cellulare);
- Espletava l'intera procedura per le richieste di contributo economico presentate dagli utenti ed erogate in favore di soggetti o nuclei familiari disagiati (*colloquio, visita domiciliare presso l'abitazione del richiedente, relazione tecnica, etc.*);
- formulava la graduatoria relativa all'avvio delle diverse unità da impiegare in progetti di inclusione sociale avviati dal Comune per soggetti o nuclei familiari disagiati;
- sottoscriveva personalmente la programmazione annuale del bilancio comunale riferita ai Servizi Sociali;
- inviava, su richiesta dell'Assessorato Regionale della Famiglia, specifiche schede di indagine debitamente compilate e relative ai servizi avviati dal servizio sociale del Comune;
- si occupava altresì dell'inserimento degli extracomunitari e degli stranieri presenti nel territorio comunale presso adeguate strutture;

- elaborava progetti d'inserimento lavorativo per soggetti disabili, dopo aver effettuato i colloqui con i richiedenti stilava la graduatoria e provvedeva alla formazione, avvio, e orientamento dei soggetti in alcune attività specifiche scelte dall'amministrazione;
  - Formulava le graduatorie per soggetti disabili (che richiedevano il servizio di assistenza domiciliare) e la graduatoria annuale in favore degli anziani residenti nel Comune al fine di avviare il servizio di assistenza domiciliare;
  - partecipava alle gite a breve e lungo raggio per anziani e all'avvio di attività ricreative per anziani e disabili presso il Centro diurno del Comune;
  - dal 2003 veniva nominata referente tecnico del Comune di Calatabiano presso il Distretto di Giarre per il Piano di Zona e partecipava regolarmente ai relativi incontri tecnici;
  - effettuava selezione e formazione dei volontari di servizio civile impiegati nei vari progetti avviati dal Comune di Calatabiano;
8. Con apposite determinazioni veniva nominata:
- ✓ Responsabile della attività del Servizio Sociale e dei relativi procedimenti;
  - ✓ Membro del Nucleo operativo di pronto intervento nelle attività di emergenza previste dall'ufficio Comunale di protezione civile.

In considerazione della superiore nomina aveva l'obbligo di partecipare alle esercitazioni, obbligo di reperibilità e soggezione a sanzioni disciplinari in caso di assenza.

9. Essa inoltre sottoscriveva, quale assistente sociale del Comune, documenti ufficiali sulle previsioni di spesa, redazione del bilancio e programmazione finanziaria (all. 2).
10. Per tutta la durata del rapporto di lavoro la sig.ra Mobilia ha svolto le attività sopra descritte secondo le precise direttive impartite dal Dirigente dei servizi sociali, dott. Salvatore Spartà, (vedi disciplinare d'incarico - all. 1 e documentazione varia all. 3);
11. Essa, inoltre, era tenuta a relazionare, con cadenza periodica, all'Amministrazione sia in merito alla generale attività lavorativa espletata (in particolare al Sindaco e all'Assessore), che in merito alle specifiche attività svolte per l'avvio di servizi e progetti (in particolare al Responsabile dell'area, dott. Salvatore Spartà, al responsabile amministrativo, sig.ra Antonina Samperi e, per conoscenza, all'Assessore ai servizi sociali, prof. Carmelo La Limina - all. 4).
12. Aveva l'obbligo di essere presente giornalmente presso la sede di lavoro (salvo quando, sempre per motivi di servizio svolgeva attività all'esterno) e di osservare un orario di lavoro prestabilito che aveva la seguente articolazione temporale:
- ⇒ dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 con due rientri pomeridiani, martedì e giovedì dalle 15.30 e fino alle 18.30 (V. disciplinare di incarico);
13. Per il periodo dal 2002 al 2004, il Comune forniva alla ricorrente un badge elettronico e la stessa aveva l'obbligo di timbratura in entrata e in uscita (all. 5).

14. Per il periodo dal 2005 al 2010, pur non avendo più il badge, aveva sempre l'obbligo di recuperare eventuali ore non lavorate sino alla concorrenza delle 36 ore settimanali;
15. Inoltre, la sig.ra Mobilia aveva l'obbligo di:
- ⇒ giustificare le proprie assenze in caso di malattia;
  - ⇒ comunicare eventuali ritardi o uscite prima della fine dell'orario di lavoro, direttamente all'assessore e all'Ufficio servizi sociali (nella persona della sig.ra Samperi e della Sig.ra Bonfiglio) e, in tal caso, recuperare le ore di permesso fino alla concorrenza del normale orario (v. stampe badge vistate dalla sig.ra Samperi);
  - ⇒ comunicare eventuali variazioni dell'orario di lavoro;
  - ⇒ chiedere la fruizione delle ferie;
  - ⇒ chiedere l'autorizzazione per lo svolgimento delle ore di lavoro straordinario, comunicando le ore di servizio svolte oltre il normale orario,
  - ⇒ chiedere l'autorizzazione per l'espletamento di attività fuori sede, per conto del Comune, con obbligo di certificazione della prestazione resa (all. 6).
16. Per lo svolgimento delle attività fuori sede non percepiva alcuna indennità e/o rimborso per le spese sostenute.
17. In data 30.06.2010, quando scadeva l'ultimo incarico professionale conferitole, la sig.ra Mobilia chiedeva al Comune di rivedere le modalità di svolgimento della propria prestazione lavorativa in conseguenza di sopravvenute esigenze familiari.

18. In tale occasione, la ricorrente veniva rassicurata in merito alla prosecuzione del rapporto di lavoro e alla verifica, con informale impegno da parte del Sindaco, di una futura stabilizzazione dello stesso.
19. Tuttavia, la sig.ra Mobilia **non veniva più contattata dal proprio datore di lavoro.**
20. Successivamente, apprendeva che il Comune aveva pubblicato, sul proprio sito internet, un bando per l'individuazione di un (nuovo) Assistente sociale.
21. Con lettera del 22.12.2010 la sig.ra Mobilia inoltrava diffida all'odierno convenuto, che rispondeva negando la sussistenza di un rapporto subordinato (all. 7);
22. In conseguenza della erronea qualificazione del rapporto, la ricorrente ha subito e subisce danni alla sua vita professionale;
23. Infatti, **non ha potuto e non può partecipare a concorsi pubblici** indetti (da altri Comuni), per la copertura di posti di Assistente sociale, e non può vantare titoli preferenziali che la avvantaggerebbero nella graduatoria finale.
24. I bandi di concorso, infatti, richiedono - si v. ad esempio, bando di Concorso del Comune di Zafferana o del Comune di Militello Val di Catania (all. 8) - quale requisito di accesso il possesso di una esperienza professionale come lavoratrice subordinata, ovvero, attribuiscono ai candidati, oltre al punteggio per titoli, un ulteriore punteggio laddove hanno maturato una esperienza professionale come lavoratori subordinati.

Tutto ciò premesso in fatto, si osserva in

#### **DIRITTO**

## ➤ SULLA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO

Come dedotto in punto di fatto, la ricorrente, sebbene formalmente assunta per la prestazione di attività lavorativa di natura autonoma inerente i servizi di assistenza sociale gestiti dal Comune di Calatabiano, ha svolto, di fatto, sin dall'inizio del rapporto di lavoro (01.01.2001), attività di natura subordinata in favore dell'odierno convenuto.

Come noto, l'**art. 2094 c.c.**, non contiene una nozione di subordinazione, ma definisce il prestatore di lavoro subordinato come *"colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale...alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore"*.

Da tale disposizione normativa, pertanto, la giurisprudenza ha tratto gli elementi qualificanti il vincolo di subordinazione.

In particolare, la Corte di Cassazione dopo avere precisato che:

*"Al fine della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre aver riguardo più che al nomen iuris usato dalle parti, ancorché espressamente enunciato in un atto scritto, all'effettiva natura e al reale contenuto del rapporto stesso, ..."* (Cass., 14-10-1983, n. 6025),

ha pacificamente affermato:

*"...I caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato la cui costituzione può essere perfezionata anche oralmente o con comportamento concludente, sono costituiti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro... (Cass. 04.2004 n. 6983) ... estrinsecatesi in ordini specifici oltre che in una vigilanza e un controllo assiduo delle prestazioni lavorative ... (Cass. 09.03.2004 n. 4797) ... dall'obbligo di rispettare un orario di lavoro, nonché dalla continuità ed uniformità della retribuzione... (Cass., 21-06-1986, n. 4149 di comunicare le assenze per malattia (cass. Civ. Sez. lav. 20.01.2000 n. 608)..*

Nella specie, il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, al di là del *nomen iuris* utilizzato, si è svolto secondo le caratteristiche proprie del lavoro subordinato.

Infatti, la ricorrente, come ampiamente esposto in punto di fatto, sin dal gennaio 2001 è stata stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale e sottoposta, nell'espletamento della propria prestazione lavorativa, al potere direttivo, gerarchico e di controllo del datore di lavoro, con obbligo di osservare un orario di lavoro prestabilito e di assicurare la continuità della propria prestazione lavorativa.

Peraltro, elementi sintomatici della sussistenza, nel caso in esame, di un rapporto di lavoro subordinato sono anche i termini adoperati nei disciplinari allegati ai contratti di conferimento degli incarichi.

Essi, infatti, regolano dettagliatamente lo svolgimento della prestazione lavorativa con specifico riferimento all'orario di lavoro, al luogo della prestazione, alle modalità di esercizio della stessa, salvo poi precisare, con evidente contraddizione, la natura autonoma del rapporto di lavoro<sup>1</sup>.

Alla luce di tutto quanto sopra, è evidente che il Comune ha disposto delle energie lavorative della ricorrente alla stregua di quelle fornite dai lavoratori subordinati per l'erogazione di un proprio fine istituzionale.

Tale assunto, naturalmente, va correttamente valutato in relazione alle peculiarità della attività svolta dall'assistente sociale.

---

<sup>1</sup> v. sentenza del 27/04/2006 con la quale il Tribunale di Ragusa ha riconosciuto, in una fattispecie analoga a quella in esame, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Tale attività, infatti, è caratterizzata da un margine di autonomia gestionale in quanto, come noto, richiede prestazioni personalizzate in funzione dei soggetti e delle problematiche sottoposte alla attenzione dell' assistente sociale e/o l'instaurazione di rapporti personali con enti pubblici, privati, Tribunali, soggetti istituzionali etc..

Per quanto sopra, poiché la ricorrente, come analiticamente esposto, è stata utilizzata dall'odierno convenuto come propria **dipendente**, essa ha diritto al riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso con ogni conseguenza di legge, nonché alla corresponsione delle relative differenze retributive calcolate sulla scorta del vigente CCNL.

Sotto tale profilo si sottolinea che le Amministrazioni pubbliche, pur potendo avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previsti dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro, tuttavia, *"in caso di violazione delle disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, incorrono nelle relative responsabilità e sanzioni"* e sono tenute, in tal caso, a corrispondere al lavoratore *"il risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro resa in violazione di disposizioni imperative"* (art. 36 d.lgs. 165/2001).

\* \* \*

Invero, secondo quanto disposto dal **CCNL Personale non Dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali**, applicabile alla fattispecie anche ex art. 36 della Cost., le mansioni svolte dalla ricorrente possono ricondursi alla **Categoria D, posizione economica 1**, dove sono inseriti gli **Assistenti sociali"** (all. 9).

Per la quantità e qualità dell'attività svolta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della Cost. e in relazione al CCNL citato, alla sig.ra Mobilia spettano complessivamente **€ 53.209,04 così suddivisi (all. 10):**

- € 22.898,46 a titolo di differenze retributive, quale stipendio base;
- € 14.367,98 a indennità per ferie non godute;
- € 507,96 a titolo di indennità di trasferta non percepita;
- € 822,60 a titolo di rimborso chilometrico non percepito per attività fuori sede;
- € 14.612,04 a titolo di trattamento di fine rapporto.

Inoltre, alla ricorrente spetta la regolarizzazione previdenziale per l'intero periodo in cui ha prestato l'attività di natura subordinata esposta in fatto.

Qualora ciò non fosse possibile, controparte dovrà essere tenuta al risarcimento del danno, in luogo dei contributi previdenziali e assistenziali omessi, in misura tale da permettere alla ricorrente di corrispondere all'INPS la somma necessaria alla costituzione di rendita ai sensi dell'art. 13 L. n. 1338/1962.

\* \* \*

In ogni caso, per mero scrupolo, si evidenzia che, nella fattispecie, dall'opera prestata dalla ricorrente il Comune ha tratto certamente un arricchimento, stante l'utilità della prestazione svolta e la concreta utilizzazione della stessa da parte dell'ente convenuto.

Sussistono, quindi, tutti i requisiti dell'arricchimento senza giusta causa con diritto al conseguente indennizzo ex art. 2041 c.c..

\* \* \*

#### ➤ **SUL RISARCIMENTO DEL DANNO**

Come esposto in punto di fatto, la ricorrente a causa dell'illegittimo comportamento della resistente ha subito, ex art. 1218 c.c., un grave

danno di natura patrimoniale, concretizzatisi nel danno da lucro cessante e, in particolare, nella forma della cd. perdita di chance.

Sul punto, la giurisprudenza della S. C. ha affermato:

*"Il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno futuro, consistente non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale..."* (Cass., sez. III, 17-04-2008, n. 10111).

*"...la perdita di tale chance è risarcibile come danno alla situazione giuridica di cui trattasi indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente la sola possibilità di tale consecuzione; la idoneità della chance a determinare presuntivamente o probabilmente ovvero solo possibilmente la detta consecuzione è, viceversa, rilevante soltanto ai fini della concreta individuazione e quantificazione del danno, da effettuarsi eventualmente in via equitativa, posto che nel primo caso il valore della chance è certamente maggiore che nel secondo e, quindi, lo è il danno per la sua perdita.*

Nella specie, è certamente configurabile il superiore danno.

La ricorrente, infatti, proprio a causa dell'illegittima qualificazione del rapporto di lavoro intercorso, non può partecipare ai concorsi pubblici relativi alla propria qualifica professionale o non ha la possibilità di fare valere un punteggio che la avvantaggerebbe nella graduatoria finale.

A titolo esemplificativo può citarsi il bando di concorso indetto dal Comune di Zafferana che richiedeva quale requisito di accesso una esperienza professionale come lavoratore subordinato e/o quello indetto dal Comune di Militello che attribuiva un

parteggioso superiore ai candidati che avevano svolto attività di natura subordinata.

Con ogni evidenza, pertanto, la condotta posta in essere dall'ente convenuto ha precluso e preclude alla sig.ra Mobilia la concreta possibilità di trovare una occupazione stabile relativa al proprio profilo professionale.

Per tale motivo, la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno subito, quantificabile in via equitativa in €. 35.000,00 (pari a circa n. 2 anni di retribuzione base spettante agli Assistenti sociali dipendenti del Comune).

\* \* \*

In conclusione, pertanto, si

#### **CHIEDE**

- che venga dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato della ricorrente con il Comune di Calatabiano a decorrere dal 01.01.2001 o da altra data che il giudice dovesse ritenere all'esito del giudizio, sino alla data di risoluzione del rapporto, avvenuta il 30.06.2010, con le mansioni di Assistente sociale;

per l'effetto la condanna della resistente:

- al pagamento della complessiva somma di € € 53.209,04. per le causali sopra esposte o della maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa anche a mezzo CTU;
- al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per tutto il periodo di attività prestata o in subordine, qualora per qualsivoglia ragione ciò non fosse possibile, la condanna al risarcimento del danno, in luogo dei contributi previdenziali e assistenziali omessi, in misura tale da permettere alla ricorrente di corrispondere all'INPS la somma necessaria alla

costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13  
L. n. 1338/1962;

- al **risarcimento del danno per la perdita di chance** quantificabile in **€. 35.000,00** o nella diversa misura ritenuta equa;

il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

- Con condanna alle spese e compensi del giudizio.

**In via istruttoria**, si chiede che venga disposto l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'ente convenuto e, in caso di esito negativo, prova diretta sui seguenti articolati di prova preceduti dalle parole "**Vero o No che**":

- a. Che sin dal 01.01.2001, data di assunzione della ricorrente, la sig.ra Mobilia ha svolto l'attività di assistente sociale in favore del Comune di Calatabiano?*
- b. La ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa secondo le direttive impartite dal Dirigente dei servizi sociali, dott. Salvatore Sparta e dall'Assessore ai servizi sociali, La Limina Carmelo?*
- c. Le attività (quali ad es. attività per contributi economici, assistenza domiciliare, etc.) venivano verificate e approvate dal Responsabile dell'area, dott. Salvatore Sparta, e, per conoscenza, dal responsabile Amministrativo, sig.ra Samperi Antonina?*
- d. La ricorrente aveva l'obbligo di essere presente giornalmente presso la sede di lavoro e di osservare un orario di lavoro prestabilito?*
- e. La sig.ra Mobilia lavorava dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, oltre due rientri pomeridiani?*
- f. La sig.ra Mobilia aveva l'obbligo di comunicare eventuali ritardi o uscite prima della fine dell'orario di lavoro, direttamente all'assessore e all'ufficio servizi sociali?*
- g. La ricorrente in caso di ritardo o di uscita prima della fine dell'orario di lavoro aveva l'obbligo di recuperare le ore di permesso fino alla concorrenza del normale orario?*
- h. La sig.ra Mobilia aveva l'obbligo di comunicare all'ufficio servizi sociali:  
⇒ eventuali variazioni dell'orario di lavoro.*

- ⇒ Assenze per malattie.
  - ⇒ Richieste di fruizione delle ferie;
  - ⇒ autorizzazioni per lo svolgimento delle ore di lavoro straordinario, comunicando, altresì, le ore di servizio svolte oltre il normale orario;
  - ⇒ autorizzazioni per l'espletamento di attività fuori sede, per conto del Comune, con obbligo di certificazione della prestazione resa.
- i. La sig.ra Mobilia per lo svolgimento delle attività fuori sede non percepiva alcuna indennità di trasferta e/o rimborso per le spese sostenute?
- j. La sig.ra Mobilia era tenuta a essere reperibile l'intera giornata per gli interventi di TSO (trattamento sanitario obbligatorio)?

Si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sugli eventuali articolati di prova formulati da controparte.

Ci si riserva, infine, di articolare gli ulteriori mezzi istruttori che si rendessero necessari a seguito della costituzione dell'ente convenuto.

**Con espressa riserva di indicare i nomi dei testimoni in assegnando termine.**

**Sempre, in via istruttoria, ove appaia necessaria ai fini della decisione, si chiede sin d'ora di disporre CTU al fine di quantificare la maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali.**

\* \* \*

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento ha valore di €. 88.209,04 ai sensi e per gli effetti di legge.

#### **DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO**

La ricorrente, come da atto sottoscritto e allegato in calce al presente ricorso, dichiara di non possedere, per l'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio e per quello in corso, redditi superiori al triplo dell'importo stabilito ai sensi dell'art. 76 DPR 30.5.2002 n. 115, come


previsto dall'art. 9, comma 1 bis, del citato DPR, introdotto dalla legge n. 111/2011 (all. 12 e 13).

**Si producono:**

1. Disciplinari di incarico;
2. Documenti su previsioni di spesa, redazione del bilancio e programmazione finanziaria sottoscritti dalla ricorrente;
3. Documentazione con direttive impartite alla ricorrente;
4. Relazioni su attività espletata;
5. Stampa badge elettronico;
6. Documentazione relativa a gestione ferie, permessi e malattie;
7. Lettera diffida del 5.1.2011;
8. Bandi di concorso Comuni;
9. CCNL Regioni - EE.LL. del 31.3.1999 e ss. mm.;
10. Consulenza tecnica di parte;
11. Fatture rilasciate dalla ricorrente;
12. Dichiarazione di esenzione;
13. Documentazione reddituale della ricorrente.

Catania, 15.11.2011

Avv. F. Andronico



Depositato in cancelleria  
Oggi 15/11/2011  
F.to Vinci

RG 12277/2011



**IL TRIBUNALE DI CATANIA  
SEZIONE LAVORO**

*Il Giudice del Tribunale Sez. lavoro di Catania.*

Letto il ricorso che precede;  
Visti gli artt. 415 e segg. c.p.c

**FISSA**

l'udienza di discussione per il 25/02/2014 ore 10.00  
avanti il Giudice *dott ssa Delfa*

Dispone che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura del ricorrente alla controparte entro 10 giorni dalla data del presente decreto, avvertendo il convenuto che ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza come sopra fissata.

Catania 07/01/2012

IL Giudice del Lavoro  
F.to dott Delfa

Depositato in cancelleria  
il 09/01/2012  
F.to Strazzeri

E' copia conforme all'originale che si rilascia  
A richiesta dell'avv. Andronico F.

Catania 16/02/12

L'Assistente Giudiziario F3  
(Grasso Emilia)

## RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2012 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di febbraio su richiesta di MOBILIA ROSSANA e del proprio procuratore e difensore Avv. Francesco Andronico, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico della Corte d'Appello di Catania ho notificato in data odierna copia del superiore atto a: COMUNE DI CALATABIANO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Calatabiano, P.zza Vittorio Emanuele n. 32, cap 95011, ed ivi a mezzo racc. A/R n. \_\_\_\_\_

Spedito a mezzo del servizio postale con Raccomandata

A.R. n. 76625503044-6

del 24 FEB. 2012 - \_\_\_\_\_ =

D. AGENCA MAURIZIO  
Ufficiale Giudiziario - Corte Appello - Catania

AR

UFFICIALI GIUDIZIARI D

N. 1192 del Cronologic

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

MAURIZIO BORDENCA

UFFICIALE GIUDIZIARIO

MANFREDI E PALMA

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo complessivo delle seguenti tasse:

1. Francatura e raccomandazione del plico;
2. Francatura e raccomandazione della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A. Deve consegnarsi possibilmente al destinatario.



Se qu  
della l  
vizio c  
di mer

Se il pi  
lavorati  
a dispos  
francos.



76425503044-6  
plico viene restituito al mittente.

ita ad uno  
a o al ser-  
sona sana  
ni.  
contenente  
fficio Postale



SERVIZIO IN...

IUDIZIARI

CORRONE DI CATANIA BIANCO

P. Z. VITT. EMANUELE, 32-

CALCATARANO

95041

(CT)

Tipolitografia E. LEONIE

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, con il n. \_\_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91, e ss.mm. ed ii., dal..... al ....., e che, contro la stessa, non sono stati presentati reclami.

li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) ( ) ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91.

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio: \_\_\_\_\_

li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria